

COMUNE DI TUORO SUL TRASIMENO

PROVINCIA DI PERUGIA

REGOLAMENTO DEI COMITATI DI FRAZIONE

INDICE

Art. 1 - Contenuto

CAPO I – Organizzazione e funzioni

Art. 2 - Definizione

Art. 3 - Ripartizione territoriale

Art. 4 - Organi del Comitato di frazione

Art. 5 - Durata in carica

Art. 6 - Requisiti dei Consiglieri

Art. 7 - Dimissioni e decadenza dalla carica

Art. 8 - Riunioni

Art. 9 - Sedute

Art.10- Compiti del presidente

Art.11- Funzioni consultive

Art.12- Funzioni propositive

Art.13- Gestione convenzionali di impianti

Art.14- Assemblee popolari ed indagini conoscitive

Art.15- Informazione e documentazione

Art.16- Rapporti con la comunità territoriale

Art.17- Conferenza dei presidenti dei comitati di frazione

Art.18- Accesso agli atti

Art.19- Aspetti finanziari

CAPO II – Procedimento elettorale

Art.20- Elettorato attivo e passivo

Art.21- Indizione delle elezioni

Art.22- Modalità di votazione

Art.23- Ufficio elettorale di sezione

Art.24- Votazione

Art.25- Commissione tecnica di controllo

Art.26- Proclamazione dei risultati

Art. 1 - Contenuto

1. Il presente regolamento disciplina la costituzione, il funzionamento e le competenze territoriali dei comitati di frazione, organismi di partecipazione all'amministrazione comunale, previsti dall'art.23 dello statuto comunale.

CAPO I

Organizzazione e funzioni

Art. 2 - Definizione

1. Il comitato di frazione e' l'organismo di partecipazione dell'amministrazione locale, su base territoriale, dei cittadini, a suffragio universale; e' riferimento istituzionale sul territorio di competenza per cittadini ed associazioni, dei quali rappresenta istanze e bisogni, concorrendo ad organizzarne la propositivita'.

Art. 3 - Ripartizione territoriale

1. I comitati di frazione sono i seguenti:

- BORGHETTO
- ISOLA MAGGIORE
- VERNAZZANO

La popolazione della localita' case sparse di PIAZZANO e' aggregata, sotto il profilo organizzatorio, funzionale e del procedimento elettorale, con la frazione di Borghetto.

2. I comitati sono composti da 5 o 7 membri, a seconda della consistenza elettorale della frazione.

Sono composti da 7 membri:

- BORGHETTO, comprensivo della popolazione di PIAZZANO, come sopra specificato;
- VERNAZZANO

Sono composti da 5 membri:

- ISOLA MAGGIORE.

Art. 4 - Organi del comitato di frazione

1. Sono organi del comitato di frazione:

- Il Consiglio;
- Il Presidente.

2. Ciascun comitato e' insediato dal Sindaco entro trenta giorni dalla consultazione della votazione.

3. In occasione della prima seduta del comitato di frazione, gli eletti procederanno all'individuazione del Presidente e del Vice Presidente.

La prima seduta del comitato di frazione appena eletto sara' convocata dal membro risultato eletto che nella votazione avra' ottenuto il maggior numero di voti di preferenza individuali.

4. Il Presidente individua, tra i consiglieri, un segretario con funzioni verbalizzanti.

Art. - 5 - Durata in carica

1. - I comitati di frazione restano in carica per un periodo pari a quello previsto dalla legge per la durata in carica dei consigli comunali e comunque restano in carica sino all'elezione dei nuovi comitati.
2. - Qualora si verificano modificazioni relative al periodo di durata in carica che entrino in vigore dopo la proclamazione degli eletti, il comitato resterà comunque in carica per il periodo previgente la modifica.

Art. 6 - Requisiti dei consiglieri

1. - Sono eleggibili a consiglieri dei comitati di frazione tutti i cittadini italiani, gli stranieri e gli apolidi residenti nel territorio del comitato di frazione che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data della consultazione e che siano in possesso dei requisiti per l'elezione a consigliere comunale.
2. - Sono ineleggibili, e quindi non possono essere candidati, gli amministratori pubblici, eletti in I od in II grado, di qualunque ente, amministrazione o società a partecipazione pubblica.

Art. 7 - Dimissioni e decadenza dalla carica

1. - I consiglieri possono rinunciare all'incarico mediante atto scritto inoltrato al Sindaco ed al Presidente del comitato di frazione.
2. - E' dichiarato decaduto, con atto del Consiglio del comitato di frazione, il consigliere che, senza giustificato motivo, risulti assente a tre sedute consecutive del Consiglio.
3. - Il consigliere dimissionario, decaduto, divenuto incompatibile o cessato per altra causa, e' surrogato con il primo dei non eletti con comunicazione del Sindaco al Presidente del comitato di frazione da effettuarsi nei termini di cui al comma 2° del precedente art.4.
4. - Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al Presidente ed al Vice Presidente, nel qual caso l'uno o l'altro, od entrambi saranno individuati con le modalità di cui al comma 3° del precedente art.4 scorrendo l'ordine dei risultati della votazione.
5. - Nei casi in cui il verificarsi delle situazioni di cui ai commi precedenti portino i consiglieri del comitato di frazione ad un numero inferiore alla maggioranza assoluta dei componenti individuati al precedente art.3 il comitato viene sciolto con provvedimento del Sindaco che provvederà a nominare fra i consiglieri comunali, possibilmente rappresentativi della popolazione del comitato sciolto, in deroga a quanto disposto al comma 2° del precedente art.6, un commissario straordinario, avente i poteri del Presidente e del Consiglio, che opererà fino alla elezione del nuovo comitato che si terrà alla scadenza del periodo di durata in carica previsto al precedente art.5.

Art. 8 - Riunioni

1. - Il comitato si riunisce, di norma, una volta al mese in seduta ordinaria. Può riunirsi, in seduta straordinaria, per determinazione del Presidente, per richiesta scritta di almeno 1/3 dei consiglieri o di almeno 40 cittadini per i comitati composti da 7 membri e 10 cittadini per i comitati composti da 5 membri.
2. - La convocazione del Consiglio e di assemblee pubbliche con specifico ordine del giorno, viene trasmessa al Sindaco cinque giorni prima della data fissata.
3. - L'invito di partecipazione alle assemblee promosse dal comitato di frazione e' inviato al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri comunali.

4. - E' data facoltà al Sindaco, d'intesa con il Presidente, di convocare il Consiglio del comitato di frazione.
5. - Copia della convocazione viene inviata ai capigruppo consiliari ed affissa all'albo pretorio del comune ed all'albo della sede del comitato cui la convocazione si riferisce.

Art.9 - Sedute

1. - Le sedute del comitato di frazione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. - Le sedute sono pubbliche salvo nel caso si discuta di questioni riguardanti persone.
3. - Lo stesso comitato deve stabilire le forme ed i modi per favorire la partecipazione dei cittadini.
4. - La riunione e' presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, o dal consigliere piu' anziano d'età in caso di assenza di entrambi.
5. - Nessuna proposta e' approvata se non ha ottenuto la maggioranza dei voti dei consiglieri presenti.

Art.10 - Compiti del Presidente

1. - Il Presidente:
 - a) convoca e presiede il Consiglio e le assemblee pubbliche;
 - b) predispone l'ordine del giorno del Consiglio, tenendo conto delle proposte e richieste ricevute;
 - c) dà corso a tutte le decisioni prese dal Consiglio;
 - d) riferisce al Sindaco;
 - e) può essere convocato dall'Amministrazione comunale per riferire sui problemi di competenza del comitato di frazione.

Art.11 - Funzioni consultive

1. - Il Consiglio del comitato di frazione, su richiesta dell'amministrazione comunale, esprime pareri non vincolanti su atti fondamentali che abbiano particolare incidenza sull'intero territorio comunale ovvero sull'ambito territoriale di competenza.
2. - La richiesta di parere e' obbligatoriamente richiesta a tutti i comitati di frazione sui seguenti atti a valenza generale:
 - relazione previsionale e programmatica;
 - bilancio annuale e pluriennale;
 - varianti generali al P.R.G.;
 - regolamento edilizio e relative varianti.
3. - La richiesta di parere e' altresì obbligatoriamente richiesta, ai soli comitati di frazione il cui territorio e' interessato dagli interventi, sui seguenti atti:
 - varianti al P.R.G.,
 - strumenti urbanistici attuativi del P.R.G.;
 - localizzazione sul territorio di interventi pubblici.
4. - I pareri devono essere resi entro venti giorni dall'invio della richiesta, ridotti a sette giorni qualora l'Amministrazione comunale ravvisi la necessita' di una procedura d'urgenza. L'esito dei pareri espressi dai comitati di frazione viene riportato nella deliberazione di Giunta o di Consiglio.
5. - Nel caso il parere non venga reso nel termine assegnato, l'amministrazione comunale procederà in assenza dello stesso, specificando nella deliberazione di Giunta o di Consiglio la mancata espressione del parere.

6. - Per gli atti per i quali l'espressione del parere è obbligatoria, l'amministrazione comunale dovrà motivare l'eventuale decisione contraria al parere espresso dal comitato.

Art.12 - Funzioni propositive

1. - Ciascun comitato di frazione, da solo o congiuntamente ad altri, può presentare alla Giunta od al Consiglio proposte di deliberazione su argomenti inerenti il territorio considerato, eccetto che per le materie su cui lo statuto comunale esclude proposte di referendum.
2. - L'organo che riceve la proposta deve pronunciarsi entro novanta giorni dal suo ricevimento, e solo dopo aver obbligatoriamente acquisito sulla stessa i pareri previsti dall'art. 53 della L.142/90 e successive motivazioni ed integrazioni.

Art.13 - Gestione convenzionale di impianti

1. I Comitati di frazione, con apposita convenzione col comune, possono assumere la gestione di impianti ed infrastrutture pubbliche esistenti sul territorio, con particolare riguardo a quelli sportivi ed agli spazi verdi attrezzati.
2. La gestione deve comunque dimostrare un rispetto economicamente più favorevole dei parametri di economicità e produttività richiesti per una gestione in economia o in affidamento a ditte specializzate.

Art. 14 – Assemblee popolari ed indagini

1. I Comitati di frazione possono convocare le assemblee dei cittadini residenti nel proprio territorio, previa deliberazione che ne stabilisca l'ordine del giorno.
2. Possono, altresì, svolgere indagini fra i cittadini residenti nel proprio territorio per acquisire una documentata conoscenza dei problemi sociali od il parere della popolazione su rilevanti questioni di competenza del comitato stesso.

Art. 15 – Informazione e documentazione

1. L'amministrazione comunale è tenuta a trasmettere ai comitati di frazione gli atti necessari per una completa e consapevole espressione dei pareri richiesti.
2. I comitati hanno facoltà di chiedere all'amministrazione comunale l'intervento alle loro riunioni di amministrazioni e funzionari per avere chiarimenti in merito alle pratiche in esame.
3. Un componente del Consiglio del comitato, appositamente designato, predispone il verbale che riporta le determinazioni adottate, i pareri, le proposte e le richieste del comitato di frazione a cui l'amministrazione risponde entro trenta giorni dal ricevimento.
4. Il comune provvede alla diffusione esterna delle iniziative e dell'attività dei comitati di frazione.

Art. 16 – Rapporti con la comunità territoriale

1. Il comitato di frazione agisce di norma nei rapporti con associazioni e cittadini, secondo il criterio della democrazia diretta, favorendo e promuovendo l'informazione e la discussione su temi di natura sia locale che generale, in particolare attinenti educazione scolastica, sanitaria ed ambientale, diritti e doveri di cittadinanza, solidarietà sociale.
2. Ogni cittadino ha la facoltà di presentare interrogazioni, petizioni e proposte per iscritto o verbalmente al Presidente ed ai consiglieri del rispettivo comitato di frazione.
3. Alle petizioni, interrogazioni o proposte, il Consiglio dà risposta nella prima seduta convocata dopo il ricevimento della comunicazione.

Art. 17 – Conferenza dei Presidenti dei comitati di frazione

1. La conferenza dei Presidenti dei comitati di frazione è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. Quando la sua convocazione avviene con la richiesta di almeno la metà dei Presidenti dei comitati, il Sindaco provvede alla sua convocazione entro quindici giorni dalla richiesta.
3. Copia del verbale delle sedute della conferenza viene inviata dal presidente ai capi gruppo consiliari.

Art. 18 – Accesso agli atti

1. Il Presidente del comitato di frazione, il Vice Presidente, il consigliere delegato ad hoc dal Presidente, per accedere agli atti comunali godono dei diritti previsti per i consiglieri comunali, fermo restando il dovere di mantenimento del segreto d'ufficio.

Art. 19 – Aspetti finanziari e di funzionamento

1. L'amministrazione comunale può provvedere annualmente ad iscrivere in bilancio un apposito capitolo per le spese di funzionamento dei comitati di frazione.
2. E' facoltà del Consiglio di frazione, nell'ambito delle proprie competenze, ricorrere anche all'autofinanziamento per la realizzazione di eventuali progetti ed iniziative.
3. Il funzionamento dei Consigli dei comitati di frazione e tutte le altre incombenze operative previste dal presente capo sono operativamente a totale carico del Consiglio stesso che lo svolgerà nei modi ritenuti più idonei a tale assolvimento.

CAPO II Procedimento elettorale

Art. 20 – Elettorato attivo e passivo

1. Sono elettori dei comitati di frazione i cittadini, gli stranieri e gli apolidi che hanno la propria residenza nel territorio di riferimento del comitato e che hanno compiuto il diciottesimo anno di età alla data della consultazione elettorale.
2. Per l'eleggibilità a consigliere del comitato di frazione si fa riferimento al precedente art. 6.

Art. 21 – Indizione delle elezioni

1. Le elezioni dei comitati di frazione avvengono in un giorno di domenica stabilito dal Consiglio comunale e vengono indette dal Sindaco a mezzo di apposito manifesto da affiggere almeno sessanta giorni prima della votazione che dovrà di norma tenersi non oltre novanta giorni dalla scadenza del periodo di durata in carica.
2. Nella prima attuazione la votazione si svolgerà entro 12 mesi dalla approvazione del presente regolamento.
3. La lista dei candidati per ciascun comitato di frazione, da presentarsi entro 15 giorni dalla data di indizione delle elezioni, deve essere riportata in appositi manifesti da affiggere almeno trenta giorni prima della votazione. Una copia del manifesto deve essere affissa nella sala della votazione a cura del presidente del seggio.
4. La lista dei candidati comprende tutti i cittadini elettori del comitato di frazione, i quali si candidano mediante dichiarazione scritta di candidatura, debitamente autenticata nei modi di legge, da consegnarsi all'ufficio elettorale comunale nei quindici giorni successivi alla data di indizione delle elezioni.

5. L'amministrazione comunale si farà promotrice di iniziative volte a favorire la rappresentanza nelle liste dei candidati di entrambi i sessi in misura adeguata.
6. L'ufficio elettorale comunale provvede a redigere le liste dei candidati, previa verifica degli atti d'ufficio e delle dichiarazioni rese circa il possesso dei requisiti.

Art. 22 – Modalità di votazione

1. Vengono predisposte liste elettorali di sezione, debitamente autenticate in ogni pagina dal Sindaco e dal segretario comunale, sulle quali viene annotata l'avvenuta votazione, con a fianco riportata la firma di un componente dell'ufficio elettorale di sezione.
2. Viene ammesso alla votazione l'elettore che risulta iscritto nella lista elettorale di sezione, previa esibizione di un documento di riconoscimento munito di fotografia, non scaduto.

Art. 23 – Ufficio elettorale di sezione

1. L'ufficio elettorale di sezione è composto dal presidente e da due scrutatori.
2. Il presidente e gli scrutatori sono nominati dal Sindaco. Sulla individuazione delle modalità di nomina che sono a sua discrezione il Sindaco può chiedere consigli al segretario comunale o all'ufficio elettorale comunale.

Art. 24 – Votazione

1. La votazione ha inizio a partire dalle ore 8,00 e prosegue ininterrottamente sino alle ore 17,00. Lo scrutinio viene effettuato non appena sono terminate le operazioni di voto e prosegue ininterrottamente sino al termine.
2. L'elettore può esprimere un solo voto individuale indicando il nome e cognome del candidato od il corrispondente numero di iscrizione nella lista dei candidati.
3. L'elettore può esprimere il proprio voto anche mediante indicazione di altro nominativo non incluso nella lista. Ai soli fini della corretta attribuzione del voto, in casi di omonimia, vanno indicati il luogo e la data di nascita e/o il numero di iscrizione nella lista dei candidati.
4. Sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti; a parità di voti prevale il candidato di maggiore età.
5. Le elezioni saranno ritenute valide se parteciperanno almeno 1/3 degli iscritti delle liste elettorali di ciascun comitato da eleggere rispettivamente.
6. Nel caso che le elezioni non risultassero valide le stesse, per il comitato interessato, saranno rimandate alla successiva tornata elettorale alla scadenza prevista all'art. 5.

Art. 25 – Commissione tecnica di controllo

1. Per garantire la regolarità del procedimento elettorale è istituita una commissione di controllo composta dal segretario comunale, che la presiede, dal responsabile area amministrativa, dal responsabile servizi demografici, o loro facenti funzioni, e se nominato, dal difensore civico.

Art. 26 – Proclamazione dei risultati

1. La commissione di cui al precedente art. 25 esercita funzioni di ufficio elettorale centrale, verificando l'esito delle operazioni di scrutinio, attraverso i verbali delle elezioni rimessi dai presidenti di seggio, al termine delle operazioni elettorali.
2. Decide su tutti i reclami pervenuti e sull'attribuzione dei voti contestati e non assegnati.
3. Terminate le operazioni di cui ai commi precedenti redige apposito verbale proclamando l'esito della consultazione.
4. La proclamazione del risultato deve avvenire entro i tre giorni successivi alla votazione.